



Decreto N. 1694

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 333 dell'art.1 della Legge 190/2014, che dispone: "Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 10 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza";

VISTA la nota del MIUR prot.2116 del 30/9/2015 che richiama l'attenzione su "tutela e garanzia dell'offerta

formativa", fatte salve dal comma 333 su citato;

PRESO ATTO dell'assenza di una docente dal 05/05/2025 al 16/05/2025, su posto di sostegno nel plesso di scuola primaria "San Secondo P.se"

che si è proceduto applicando i criteri per la sostituzione dei docenti assenti stabiliti nella contrattazione decentrata d'Istituto, già firmata per questo A.S.2024/25

Non potendo provvedere alla copertura dell'assenza tramite riorganizzazione dell'orario dei docenti della classe o del plesso.

CONSIDERATA la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza delle persone, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;

CONSIDERATO l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO che si è appurata l'impossibilità di sostituire le assenti in altro modo;

CONSIDERATO che l'offerta formativa può essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione dei docenti assenti;

DECRETA

la necessità di provvedere, con procedura d'urgenza, alla sostituzione della docente assente dal 05/05/2025 al 16/05/2025 presso il plesso "San Secondo P.se" tramite procedura di interpello su supplenza a personale esterno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Olivieri